

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

**STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO  
COMMERCIALISTI**

### NOVITÀ

---

3	TUTTI I SOGGETTI	Abrogazione del lavoro accessorio
4	IMPRESE E PROFESSIONISTI	Chiarimenti sulla proroga dei super-ammortamenti e iper-ammortamenti ad opera della L. 232/2016
5	SOGGETTI IVA	Modalità di comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA
7	SOGGETTI IVA	Aumento delle percentuali di compensazione IVA in agricoltura - Proroga al 2017
8	SOGGETTI IVA	Modelli INTRASTAT relativi agli acquisti - Ripristino dell'obbligo di presentazione per il 2017
9	SOGGETTI IVA	Modello IVA TR - Aggiornamento delle istruzioni
10	SOGGETTI IVA	Cessione del credito IVA a scopo di garanzia - Rinuncia alla cessione
11	TUTTI I SOGGETTI	Tardiva presentazione del Modello F24 "a saldo zero" - Ravvedimento operoso
12	SOGGETTI IVA	Estrazione dei beni dal deposito IVA - Novità
14	SOGGETTI IVA	Estrazione dei beni dal deposito IVA da parte dell'esportatore abituale - Compilazione della dichiarazione d'intento
15	PERSONE FISICHE	Credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme - Disposizioni attuative e istituzione del codice tributo
16	TUTTI I SOGGETTI	Consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale
17	PERSONE FISICHE	Cumulo gratuito dei periodi assicurativi
19	DATORI DI LAVORO	CIGS per le aree di crisi industriale complessa
20	DATORI DI LAVORO	Interventi a favore delle aree colpite dal sisma del 2016
21	DATORI DI LAVORO	Incentivi all'esodo e lavoro a <i>part time</i>
22	SOGGETTI IRPEF	Individuazione dei lavoratori frontalieri con la svizzera
23	INTERMEDIARI FINANZIARI	Scambio automatico di informazioni con gli Stati Uniti d'America

LAVORO

## ABROGAZIONE DEL LAVORO ACCESSORIO

DL 17.3.2017 n. 25, ris. Agenzia delle Entrate 22.3.2017 n. 37 e comunicato INPS 30.3.2017

### TUTTI I SOGGETTI

Le prestazioni di lavoro accessorio sono prestazioni lavorative saltuarie e marginali che non sono ricondotte alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, ma che tuttavia godono di una minima tutela assicurativa e previdenziale. La legge prevede tassativamente i limiti di carattere quantitativo che legittimano l'utilizzo di questa particolare tipologia contrattuale, nonché la specifica modalità di pagamento tramite buoni lavoro prepagati (c.d. "voucher").

La relativa disciplina, prevista dagli artt. 48 - 50 del DLgs. 81/2015 e in base alla quale, nel rispetto dei suddetti limiti quantitativi, l'istituto in esame può essere utilizzato da qualsiasi committente per lo svolgimento di una qualsivoglia attività (ad eccezione del settore agricolo), è stata abrogata dal DL 17.3.2017 n. 25, che ha previsto un periodo transitorio durante il quale i *voucher* acquistati fino al 17.3.2017 potranno essere utilizzati fino al 31.12.2017.

### DISCIPLINA APPLICABILE NEL PERIODO TRANSITORIO

Il Ministero del Lavoro, con il comunicato 21.3.2017, ha chiarito che in questo periodo di transizione resta peraltro fermo quanto previsto dal DLgs. 81/2015, per cui:

- l'importo massimo complessivo dei compensi per lavoro accessorio percepibili in un anno da ciascun prestatore, indipendentemente dal numero di committenti, è di 7.000,00 euro nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre);
- i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono essere impiegati in prestazioni di lavoro accessorio in qualsiasi settore produttivo (compresi gli Enti locali) nel limite complessivo di 3.000,00 euro nell'anno civile. In questo caso, l'INPS deve sottrarre gli accrediti contributivi derivanti dal lavoro accessorio dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative;
- il prestatore di lavoro accessorio può percepire i compensi, da ciascun committente imprenditore o professionista, nel limite annuo di 2.000,00 euro, nel rispetto del limite complessivo generale di 7.000,00 euro;
- resta fermo l'obbligo, per gli imprenditori (anche agricoli) e i professionisti, di comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro l'inizio della prestazione di lavoro accessorio (art. 49 del DLgs. 81/2015). Questo adempimento si aggiunge all'obbligo di effettuare la dichiarazione di inizio attività all'INPS (cfr. circ. INL 17.10.2016 n. 1), già in essere per la totalità dei committenti, ed è finalizzato ad agevolare la tracciabilità dei *voucher* ed evitarne, così, un uso improprio.

## IMPIANTO SANZIONATORIO

Con la provvisoria applicabilità delle disposizioni che disciplinano le modalità di lavoro accessorio, è fatto salvo sino a fine anno anche il relativo impianto sanzionatorio, introdotto dal DLgs. 185/2016, che prevede una sanzione amministrativa da 400,00 a 2.400,00 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione all'Ispettorato, senza possibilità di ricorrere alla procedura di diffida (art. 13 del DLgs. 124/2004).

L'Ispettorato nazionale del Lavoro, sul punto, ha altresì precisato che qualora, oltre alla predetta comunicazione, manchi anche la dichiarazione di inizio attività all'INPS, troverà applicazione la maxisanzione per il lavoro nero, di cui all'art. 4 della L. 183/2010 (cfr. circ. INL n. 1/2016).

## *VOUCHER BABY SITTING*

Con il comunicato stampa 30.3.2017, l'INPS, su indicazione del Ministero del Lavoro, ha reso noto che restano ferme le consuete modalità di erogazione dei c.d. "voucher baby sitting" e del "contributo asili nido", misure introdotte in via sperimentale dall'art. 4 co. 24, lett. b) della L. 92/2012 e prorogate, per il biennio 2017-2018, dalla legge di bilancio 2017 (art. 1 co. 356 e 357 della L. 232/2016).

Pertanto, le madri che decideranno di rinunciare in tutto o in parte al congedo parentale, al fine di ottenere i voucher con cui pagare la baby sitter, potranno continuare a seguire le modalità finora previste dalla circ. INPS 6.5.2016, n. 75.

## SOPPRESSIONE CAUSALE CONTRIBUTO "LACC - LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO"

A seguito dell'abrogazione delle disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio, con la ris. Agenzia delle Entrate 22.3.2017 n. 37 è stata comunicata la soppressione, su richiesta dell'INPS, della causale contributo "LACC - Lavoro occasionale accessorio", sinora utilizzata nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) per l'acquisto dei buoni lavoro (c.d. "voucher"), finalizzati a remunerare le suddette prestazioni.

FISCALE

## CHIARIMENTI SULLA PROROGA DEI SUPER-AMMORTAMENTI E IPER-AMMORTAMENTI AD OPERA DELLA L. 232/2016

Circ. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 4

IMPRESSE E  
PROFESSIONISTI

Con la circ. 30.3.2017 n. 4, redatta congiuntamente da Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico, vengono forniti chiarimenti in relazione ai super-ammortamenti e iper-ammortamenti.

Con particolare riferimento agli aspetti fiscali, la circolare fornisce chiarimenti in merito:

- alla proroga del super-ammortamento del 40%;
- all'introduzione dell'iper-ammortamento del 150% concernente i beni materiali "Industria 4.0" e della correlata maggiorazione del 40% relativa ai beni immateriali;
- ad alcuni dubbi interpretativi in tema di super-ammortamento degli impianti fotovoltaici ed eolici a seguito dell'entrata in vigore della norma sui c.d. "imbullonati".

Per quanto non riportato nella circolare in commento, restano fermi, ove compatibili, i chiarimenti resi nella circ. Agenzia delle Entrate 23/2016.

## AMBITO TEMPORALE

I super-ammortamenti e gli iper-ammortamenti si applicano in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2017, ovvero entro il 30.6.2018 a condizione che entro la data del 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Secondo l'Agenzia, ai fini della determinazione del "momento di effettuazione" rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà (tali regole sono applicabili anche ai soggetti esercenti arti e professioni).

Secondo la circolare in commento, anche per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata occorre fare riferimento alle regole della competenza di cui all'art. 109 del TUIR ai fini della maggiorazione.

FISCALE

## MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE E DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Prov. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793

### SOGGETTI IVA

Il provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793, con riguardo alle comunicazioni dei dati della fatture, ha definito le informazioni che i soggetti passivi IVA devono trasmettere all'Amministrazione finanziaria, modificando altresì i termini per l'adempimento. Per quanto concerne la comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche il provvedimento ha approvato il modello da utilizzare con le relative istruzioni. Sono state stabilite, inoltre, le modalità di accesso ai dati trasmessi.

## APPROVAZIONE DEL MODELLO PER COMUNICARE I DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE

Il modello per comunicare i dati delle liquidazioni IVA periodiche (art. 21-*bis* del DL 78/2010), da presentare esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato), si compone:

- del frontespizio, contenente alcuni dati identificativi (anno d'imposta, partita IVA del soggetto passivo, codice fiscale e codice carica del dichiarante se diverso dal contribuente, ecc.);
- del quadro VP, da compilare per ciascuna liquidazione periodica, composto dai righe da VP1 a VP14 nei quali il soggetto passivo IVA deve indicare i dati attraverso i quali è possibile determinare l'IVA da versare o l'IVA a credito per il periodo interessato. I contribuenti mensili presentano un modulo per ciascun mese, mentre i contribuenti trimestrali un unico modulo per ciascun trimestre.

La comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche, a prescindere dalla periodicità (mensile o trimestrale) adottata dal soggetto passivo per liquidare l'imposta, deve essere presentata trimestralmente:

- entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (la prima scadenza, pertanto, è fissata al 31.5.2017);
- entro il 16 settembre di ogni anno, limitatamente al secondo trimestre (per l'anno 2017 il 16 settembre cade di sabato, quindi, il termine è il 18.9.2017).

## NOVITÀ PER LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA E OPZIONALE DEI DATI DELLE FATTURE

Il provvedimento in esame, per quanto concerne la comunicazione obbligatoria (art. 21 del DL 78/2010) e opzionale (art. 1 co. 3 del DLgs 127/2015) dei dati delle fatture emesse e ricevute:

- definisce i dati da trasmettere per singolo documento;
- allinea i termini di presentazione delle due comunicazioni;
- approva le nuove specifiche tecniche con decorrenza dal 10.7.2017.

## MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI TRASMESSI

Il provvedimento stabilisce che i dati trasmessi dai soggetti passivi IVA, relativi alle fatture e alle liquidazioni IVA periodiche, sono messi a disposizione dei soggetti passivi nella sezione "Consultazione" dell'interfaccia *web* "Fatture e corrispettivi".

FISCALE

## AUMENTO DELLE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE IVA IN AGRICOLTURA – PROROGA AL 2017

DM 27.1.2017

### SOGGETTI IVA

Con l'emanazione del DM 27.1.2017 (pubblicato sulla G.U. 17.3.2017 n. 64), viene prorogato, per l'anno 2017, l'aumento delle percentuali di compensazione IVA applicabili già nel 2016 per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.

### QUADRO NORMATIVO

L'art. 1 co. 45 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha previsto la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione IVA relative alle cessioni di:

- animali vivi della specie bovina, fino al 7,7%;
- animali vivi della specie suina, fino all'8%.

L'innalzamento è concesso, però, limitatamente all'anno 2017.

A regime, le suddette percentuali sono stabilite, rispettivamente, nella misura del 7% per i bovini (DM 30.12.97) e del 7,3% per i suini (DM 23.12.2005).

Tuttavia, per l'anno 2016, le stesse erano state innalzate, per effetto del DM 26.1.2016, fino al 7,65% e fino al 7,95%.

### PERCENTUALI APPLICABILI NEL 2017

Al fine di rispettare i limiti di spesa previsti dall'art. 1 co. 45 della L. 232/2016, il DM 27.1.2017 non dispone l'aumento delle percentuali di compensazione IVA nella misura massima prevista, limitandosi a prorogare, per l'anno 2017, le percentuali già fissate per il 2016.

Pertanto, anche per l'anno 2017, le percentuali applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate, rispettivamente:

- al 7,65%;
- al 7,95%.

### EFFICACIA

Le percentuali di compensazione in argomento si applicano a partire dall'1.1.2017 e fino al 31.12.2017.

Pertanto, le stesse devono essere utilizzate anche per il calcolo dell'imposta dovuta nell'ambito delle liquidazioni IVA relative ai mesi di gennaio e febbraio 2017, ancorché il decreto in argomento sia stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17.3.2017.

FISCALE

## MODELLI INTRASTAT RELATIVI AGLI ACQUISTI - RIPRISTINO DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE PER IL 2017

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate e Agenzia delle  
Dogane 16.3.2017 n. 62

### SOGGETTI IVA

Con il comunicato stampa del 16.3.2017 n. 62, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane hanno confermato che l'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi è ripristinato a decorrere dagli adempimenti relativi al mese di febbraio 2017.

### QUADRO NORMATIVO

L'art. 4 co. 4 lett. b) del DL 193/2016 ha previsto, a decorrere dall'1.1.2017, la soppressione dell'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari. Successivamente, l'art. 13 co. 4-ter del DL 244/2016 (c.d. "Milleproroghe"), inserito in sede di conversione nella L. 19/2017, ha annullato tali disposizioni, ripristinando i suddetti obblighi per l'anno 2017.

### OBBLIGHI COMUNICATIVI PER IL MESE DI GENNAIO

Alla luce del quadro normativo così delineato, l'Agenzia conferma i chiarimenti forniti con il comunicato stampa del 17.2.2017 in merito agli obblighi comunicativi del mese di gennaio 2017, ancorché il comunicato sia stato pubblicato in data anteriore alla conversione in legge del DL 244/2016.

In tale occasione era stato chiarito che, per il mese di gennaio 2017, i modelli INTRA-2 dovevano essere presentati esclusivamente ai fini statistici, per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati dai soggetti tenuti alla trasmissione degli stessi con periodicità mensile.

### OBBLIGHI COMUNICATIVI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO

Secondo le indicazioni dell'Agenzia, a partire dagli adempimenti relativi al mese di febbraio 2017, occorre fare riferimento al nuovo quadro normativo delineatosi con l'entrata in vigore della legge di conversione del DL 244/2016, avvenuta l'1.3.2017.

Pertanto, già a partire dalla scadenza prevista per l'invio dei modelli relativi al mese di febbraio (fissata al 27.3.2017) i soggetti passivi IVA che presentano gli INTRASTAT con periodicità mensile dovevano trasmettere:

- i modelli INTRA-2 *bis*, sia ai fini fiscali che statistici, relativi agli acquisti intracomunitari di beni;
- i modelli INTRA-2 *quater* relativi alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari.



Per i soggetti che presentano i modelli con periodicità trimestrale, invece, la prima scadenza è fissata al 26.4.2017 (in quanto il 25.4.2017 è festivo).

## PRESENTAZIONE TARDIVA DEI MODELLI

Con il comunicato stampa in argomento è stato chiarito, altresì, che non saranno applicate sanzioni in caso di presentazione tardiva degli INTRASTAT relativi agli acquisti effettuati nel mese di febbraio 2017.

FISCALE

## MODELLO IVA TR - AGGIORNAMENTO DELLE ISTRUZIONI

Prov. Agenzia delle Entrate 28.3.2017 n. 59279  
Comunicato stampa 28.3.2017 n. 71

### SOGGETTI IVA

Con l'emanazione del provvedimento del 28.3.2017 n. 59279, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione del modello IVA TR, recependo le novità introdotte con i DLgs. 127/2015 e 128/2015 e con il DL 193/2016.

## MODELLO IVA TR SENZA VARIAZIONI

Il modello IVA TR, utilizzato per la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione "orizzontale" del credito IVA trimestrale, è stato approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 42623/2016 e non viene modificato dal nuovo provvedimento.

Le novità incidono, invece, sulle istruzioni per la compilazione dello stesso.

## NUOVA SOGLIA PER I RIMBORSI IVA SENZA OBBLIGHI CERTIFICATIVI

Nell'ambito delle nuove istruzioni, l'importo dei rimborsi IVA trimestrali erogabili senza l'obbligo di specifiche formalità viene innalzato da 15.000,00 a 30.000,00 euro per periodo d'imposta. Tale soglia, prevista dall'art. 38-*bis* co. 3 e 4 del DPR 633/72 è stata così modificata dall'art. 7-*quater* co. 21 del DL 193/2016.

Pertanto:

- i rimborsi di ammontare non superiore a 30.000,00 euro possono essere erogati in assenza del visto di conformità, della sottoscrizione alternativa o del rilascio della garanzia patrimoniale;
- i rimborsi di ammontare superiore a 30.000,00 euro possono essere erogati, per la generalità dei soggetti passivi IVA, con la sola apposizione del visto di conformità o con la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 38-*bis* co. 3 del DPR 633/72.

La prestazione della garanzia resta obbligatoria nelle sole ipotesi in cui l'istanza di rimborso IVA di ammontare superiore a 30.000,00 euro sia presentata da uno dei soggetti

che si trovano in una delle situazioni di rischio individuate all'art. 38-*bis* co. 4 del DPR 633/72.

## NUOVE IPOTESI DI ESONERO DALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Le istruzioni al modello TR recepiscono, altresì, le nuove previsioni di esonero dalla prestazione della garanzia introdotte a favore di alcune categorie di soggetti. Alle ipotesi di esonero già previste si aggiungono quelle riguardanti:

- i soggetti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. 3 e ss. del DLgs. 128/2015;
- i soggetti che si avvalgono del programma di assistenza predisposto dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 127/2015 (tale programma è destinato ai soggetti passivi IVA "minori" individuati dall'art. 5 del DM 4.8.2016, a condizione che gli stessi abbiano optato per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi di cui al DLgs. 127/2015).

FISCALE

## CESSIONE DEL CREDITO IVA A SCOPO DI GARANZIA - RINUNCIA ALLA CESSIONE

Ris. Agenzia delle Entrate 28.3.2017 n. 39

### SOGGETTI IVA

L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 28.3.2017 n. 39, ha esaminato la situazione nella quale un soggetto, per garantire un finanziamento ottenuto, ha ceduto al finanziatore il credito IVA maturato. La fattispecie realizzata è stata ricondotta a un contratto di cessione del credito a scopo di garanzia. Ne consegue che non sussiste un'ulteriore cessione del credito IVA, bensì la semplice perdita di efficacia della cessione originaria, qualora il credito sia ritrasferito al cedente a fronte dell'adempimento integrale delle obbligazioni dallo stesso assunte.

## CONTRATTO DI CESSIONE DEL CREDITO A SCOPO DI GARANZIA

Il creditore con la cessione del credito lo trasferisce a un terzo (art. 1260 c.c.). La cessione del credito IVA, nel caso esaminato dalla risoluzione, è stata operata per garantire il finanziamento ottenuto dal cedente.

L'Amministrazione finanziaria, con riguardo alla fattispecie descritta, ha osservato che:

- essa è qualificabile come contratto di cessione a scopo di garanzia, frequentemente utilizzato in ambito bancario;
- il credito IVA, sulla base di un apposita clausola risolutiva prevista nel citato contratto, è automaticamente ritrasferito al cedente a condizione che lo stesso adempia integralmente alle obbligazioni derivanti dal finanziamento ottenuto.

## RINUNCIA ALLA CESSIONE DA PARTE DEL CESSIONARIO

L'Agenzia delle Entrate ha poi chiarito quanto segue:

- la cessione del credito IVA chiesto a rimborso, notificata all'Amministrazione finanziaria, è opponibile a quest'ultima (art. 43-*bis* co. 3 del DPR 602/73 e art. 1 co. 4 del DM 384/97);
- anche la clausola, secondo la quale il rimborso è incassato dal cedente, a fronte dell'adempimento del debito oggetto di garanzia, è opponibile all'Erario;
- il ritrasferimento del credito in capo al cedente non rappresenta un'ulteriore cessione del credito, bensì la perdita di efficacia della cessione effettuata originariamente per effetto della clausola risolutiva del contratto. Non trova applicazione, pertanto, il divieto di cessione del credito da parte del cessionario (art. 43-*bis* co. 1 del DPR 602/73);
- la comunicazione circa la "rinuncia" alla cessione del credito IVA (*rectius* circa la risoluzione automatica della cessione), risultante da atto pubblico o da scrittura privata autentica, deve essere notificata all'Amministrazione finanziaria e al concessionario.

Il documento di prassi, infine, ha precisato che le descritte conclusioni non possono essere applicate qualora sia avvenuta la cessione del contratto di finanziamento a un soggetto terzo, al quale sia stato trasferito pertanto anche il credito IVA. In questo caso, infatti, trova applicazione il divieto di cessione del credito, da parte del cessionario, previsto dall'art. 43-*bis* co. 1 del DPR 602/73.

FISCALE

## TARDIVA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 "A SALDO ZERO" - RAVVEDIMENTO OPEROSO

Ris. Agenzia delle Entrate 20.3.2017 n. 36

### TUTTI I SOGGETTI

Ai sensi dell'art. 15 co. 2-*bis* del DLgs. 471/97, l'omessa presentazione del modello F24 contenente i dati relativi all'eseguita compensazione (cioè il c.d. modello F24 "a zero") è sanzionata con una pena fissa di 100,00 euro.

Tale sanzione, indipendentemente dal ravvedimento operoso, è ridotta a 50,00 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.

Quindi, se il ravvedimento è eseguito quattro giorni lavorativi dopo la violazione, la sanzione ridotta da pagare è pari a 5,56 euro (50,00/9 euro, *ex artt.* 15 co. 2-*bis* del DLgs. 471/97 e 13 co. 1 lett. a-*bis*) del DLgs. 472/97).

Ove il ravvedimento avvenga dopo i suddetti 5 giorni lavorativi, la sanzione di 100,00 euro, a seconda di quando la sanatoria si perfeziona, andrà ridotta da 1/9 a 1/5 (lettere da a-*bis*) a b-*quater*) dell'art. 13 del DLgs. 472/97).

In merito al termine finale per il ravvedimento, occorre riferirsi all'anno dalla commessa violazione, e non al termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno o degli anni successivi a quello in cui è stata commessa la violazione.

FISCALE

## ESTRAZIONE DEI BENI DAL DEPOSITO IVA - NOVITÀ

DM 23.2.2017, Provv. Agenzia delle Entrate 24.3.2017 n. 57215 e 28.3.2017 n. 59277

### SOGGETTI IVA

Il DM 23.2.2017 ha definito le regole da applicare in caso di estrazione di beni extra-UE introdotti nel deposito IVA ai sensi dell'art. 50-*bis* co. 4 lett. b) del DL 331/93, individuando i soggetti esonerati dalla prestazione della relativa garanzia patrimoniale. I successivi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate (provv. 24.3.2017 n. 57215 e 28.3.2017 n. 59277) hanno approvato, rispettivamente, il modello per attestare i requisiti di affidabilità degli operatori esonerati dalla garanzia, nonché i modelli per la prestazione della garanzia stessa.

### QUADRO NORMATIVO

L'art. 4 co. 7 del DL 193/2017 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina di estrazione dei beni dal deposito IVA di cui all'art. 50-*bis* co. 6 del DL 331/93.

In base alle nuove disposizioni, a decorrere dall'1.4.2017:

- per i beni immessi in deposito in forza di un acquisto intracomunitario resta ferma l'estrazione mediante l'applicazione del *reverse charge*;
- per i beni di provenienza nazionale estratti dal deposito ai fini dell'utilizzo o commercializzazione in Italia, l'estrazione è effettuata dal gestore del deposito in quanto tenuto al versamento dell'IVA mediante F24;
- per i beni di provenienza extra-UE immessi in libera pratica e successivamente introdotti nel deposito IVA per poi essere commercializzati in Italia, l'imposta è assolta mediante *reverse charge*, all'atto dell'estrazione, da parte dell'"importatore", fatto salvo l'obbligo, per alcuni soggetti, di prestare garanzia patrimoniale.

### OBBLIGO DI PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Con riferimento all'estrazione di beni extra-UE introdotti nel deposito IVA ai sensi dell'art. 50-*bis* co. 4 lett. b) del DL 331/93, il DM 23.2.2017 ha stabilito che, al di fuori dei casi di esonero previsti dal medesimo decreto, i soggetti passivi IVA sono tenuti alla prestazione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 38-*bis* co. 5 del DPR 633/72, nei confronti dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, per l'importo corrispondente all'IVA all'importazione dovuta. La stessa deve avere una durata di 6 mesi dalla data di estrazione dei beni.

### SOGGETTI ESONERATI DALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Sono esonerati dall'obbligo di prestazione della garanzia in argomento i soggetti che presentano i seguenti requisiti di affidabilità:

- regolare presentazione della dichiarazione IVA annuale nei tre anni precedenti l'estrazione dei beni;
- regolare effettuazione dei versamenti IVA dovuti in base alle ultime tre dichiarazioni annuali;
- assenza di avvisi di rettifica o accertamento definitivo per i quali non è stato eseguito il versamento delle somme dovute, con riferimento a violazioni riferite all'emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nell'anno d'imposta in cui avviene l'estrazione ovvero nei tre anni antecedenti;
- assenza della formale conoscenza dell'inizio dei procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. a carico del legale rappresentante della società o del titolare della ditta individuale, con riferimento a uno dei delitti di cui agli artt. 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del DLgs. 74/2000 e al delitto di bancarotta fraudolenta.

Sono in ogni caso esonerati dall'obbligo di prestare garanzia i soggetti che estraggono i beni dal deposito qualora:

- coincidano con coloro che hanno effettuato l'immissione in libera pratica dei beni con l'introduzione nel deposito;
- siano in possesso della certificazione AEO;
- rientrino nella previsione di cui all'art. 90 del DPR 43/73 (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici e ditte di notoria solvibilità).

## MODALITÀ DI ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI AFFIDABILITÀ

I requisiti di affidabilità per l'esonero dalla prestazione della garanzia devono essere attestati mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, utilizzando il modello approvato con provv. Agenzia delle Entrate 24.3.2017 n. 57215.

La dichiarazione è valida per l'intero anno solare e deve essere consegnata dai soggetti che procedono all'estrazione dei beni al gestore del deposito IVA, all'atto della prima estrazione.

Il gestore del deposito è tenuto a rilasciare apposita ricevuta e, entro 30 giorni dalla consegna, trasmette copia del modello via PEC all'Agenzia delle Entrate.

## MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Con il provv. 28.3.2017 n. 59277, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli per la prestazione della garanzia patrimoniale mediante i quali i soggetti passivi IVA, in assenza dei requisiti di affidabilità di cui all'art. 2 co. 1 del DM 23.2.2017, possono estrarre i beni introdotti nel deposito IVA ai sensi dell'art. 50-bis co. 4 lett. b) del DL 331/93, assolvendo l'IVA con il meccanismo del *reverse charge*.

Il provvedimento ha approvato due modelli:

- il modello per la costituzione di un deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato presso un intermediario finanziario o una banca;
- il modello per il rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria.

I modelli devono essere consegnati all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del richiedente. Una copia deve essere altresì consegnata al gestore del deposito all'atto dell'estrazione.

FISCALE

## ESTRAZIONE DEI BENI DAL DEPOSITO IVA DA PARTE DELL'ESPORTATORE ABITUALE – COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO

Ris. Agenzia delle Entrate 20.3.2017 n. 35

### SOGGETTI IVA

A seguito dell'approvazione del nuovo modello di dichiarazione d'intento utilizzabile a partire dall'1.3.2017, nonché delle novità introdotte in materia di depositi IVA dal DL 193/2016, l'Agenzia delle Entrate, con la ris. 20.3.2017 n. 35, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle dichiarazioni d'intento in caso di estrazione di beni dal deposito IVA da parte dell'esportatore abituale.

### OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO

L'Agenzia chiarisce che, qualora l'estrazione di beni da un deposito IVA sia effettuata da un esportatore abituale ai sensi del riformulato art. 50-*bis* co. 6 del DL 331/93, e questi si avvalga della facoltà di non applicare l'imposta ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, la dichiarazione d'intento deve essere comunque trasmessa all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta.

### MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Si precisa che, nell'ipotesi descritta, il modello deve essere compilato per ogni singola estrazione, indicando:

- nella sezione "Destinatario della dichiarazione", i dati del gestore del deposito IVA;
- nel campo 1 della sezione "Dichiarazione", l'importo dell'estrazione calcolato ai sensi dell'art. 50-*bis* co. 6 primo periodo del DL 331/93.

Sia la dichiarazione, sia la ricevuta di presentazione della stessa, devono essere consegnate al gestore del deposito, il quale effettua i relativi controlli.

### SVINCOLO DELLA GARANZIA

Anche nell'ambito del nuovo quadro normativo, restano ferme le modalità procedurali previste dall'art. 50-*bis* co. 6 del DL 331/93 e le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Dogane con le note nn. 84920 e 113881 del 2011, ai fini dello svincolo della garanzia di cui all'art. 50-*bis* co. 4 lett. b) del DL 331/93, prevista per l'immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA.

## GESTIONE DEL *PLAFOND*

Per ogni singola estrazione di beni dal deposito IVA, l'importo del *plafond* disponibile dell'esportatore abituale deve essere ridotto dell'ammontare indicato nel campo 1 della sezione "Dichiarazione" del modello.

FISCALE CREDITO D'IMPOSTA PER I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA O ALLARME - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO

Prov. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 62015 e ris. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 42

### PERSONE FISICHE

Con il provv. 30.3.2017 n. 62015 e la ris. 30.3.2017 n. 42, l'Agenzia delle Entrate fornisce le ultime disposizioni attuative in merito al credito d'imposta in favore delle persone fisiche, per le spese sostenute nell'anno 2016, ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 1 co. 982 della L. 208/2015 e al DM 6.12.2016.

### QUOTA PERCENTUALE DEL CREDITO D'IMPOSTA

La quota percentuale del credito d'imposta spettante alle persone fisiche (non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o d'impresa) in relazione alle spese sostenute, nell'anno 2016, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è pari al 100% dell'importo richiesto, risultante dalle istanze validamente presentate fino al 20.3.2017.

### UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

A tal fine, la ris. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 42 ha istituito il codice tributo "6874".

### UTILIZZO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

In alternativa, le persone fisiche possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

FISCALE

## CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI IPOTECARIA E CATASTALE

Circ. Agenzia delle Entrate 24.3.2017 n. 3

TUTTI I SOGGETTI

Nella circ. 24.3.2017 n. 3, l’Agenzia delle Entrate illustra le modalità di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e fornisce alcune precisazioni sulle tipologie di documenti consultabili in esenzione da imposte, così completando il quadro delle indicazioni a suo tempo fornite nella circolare dell’Agenzia del Territorio n. 4/2012, oltre che dal provvedimento del 4.3.2014 e, da ultimo, con il provv. 2.8.2016.

### MODALITÀ DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI IPOTECARIA E CATASTALE

Nella circ. 3/2017, in particolare, l’Agenzia illustra:

- le modalità di accesso ai servizi telematici, mediante Fisconline o Entratel;
- le modalità di accesso presso i Servizi catastali ed i Servizi di pubblicità immobiliare;
- i documenti consultabili, precisando quali visure e ispezioni possano usufruire dell’esenzione di cui all’art. 6 co. 5-*quater* del DL 16/2012.

### SERVIZI TELEMATICI

Per quanto concerne l’accesso ai servizi telematici, l’Agenzia chiarisce che la consultazione “personale” è possibile sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, mediante le credenziali di accesso a Entratel o Fisconline.

L’Agenzia precisa, quindi, che la ricerca *online* non consente il reperimento delle formalità:

- eseguite prima dell’automazione dei registri immobiliari che vengono consultati;
- in cui gli immobili sono individuati con identificativi diversi da quelli attuali;
- in cui il soggetto è presente con un codice fiscale diverso da quello del soggetto richiedente.

Per consultare le formalità operate in periodo anteriori all’automazione, o formalità non reperibili per via telematica, è sempre possibile rivolgersi al competente servizio di Pubblicità immobiliare.

### ESENZIONE PER LE VISURE CATASTALI E LE ISPEZIONI IPOTECARIE “PERSONALI”

L’art. 6 co. 5-*quater* del DL 16/2012 dispone un’esenzione dal pagamento dei tributi speciali e delle tasse ipotecarie normalmente dovuti per le visure catastali e le consultazioni ipotecarie. In particolare, l’esenzione opera per le c.d. “consultazioni personali”, ovvero le ispezioni ipotecarie e le visure catastali che “siano effettuate in relazione ad immobili dei quali il soggetto richiedente risulti titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento”.



Tenuto conto della natura eccezionale dell'esenzione, l'Agenzia rileva come essa possa applicarsi solo ove il beneficiario dell'esenzione coincida con il soggetto titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile in relazione al quale viene richiesta la visura o l'ispezione, ovvero solo nel caso in cui si tratti di visure/ispezioni "personali".

## VISURE DEL CONIUGE IN COMUNIONE LEGALE

Una situazione particolare si configura per il coniuge (o il convivente o il soggetto unito civilmente) in comunione legale, ove all'atto abbia partecipato un solo coniuge: in queste ipotesi, l'altro coniuge risulta soggetto "titolare" ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6 comma 5-*quater* del DL 16/2012, sebbene non sia stata operata la trascrizione a suo favore.

PREVIDENZA

## CUMULO GRATUITO DEI PERIODI ASSICURATIVI

Circ. INPS 16.3.2017 n. 60

### PERSONE FISICHE

Con la circolare 16.3.2017 n. 60, l'INPS ha fornito le istruzioni applicative che riguardano la disciplina del cumulo gratuito dei periodi assicurativi, introdotta dall'art. 1 co. 239 della L. 228/2012 e modificata in senso estensivo dall'art. 1 co. 195-198 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017).

### PROFILI GENERALI DELL'ISTITUTO

L'istituto del cumulo gratuito consente ai soggetti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS dei lavoratori dipendenti, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla Gestione separata ex L. 335/95 o alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell'AGO, che, nel corso della vita lavorativa, hanno versato contributi in due o più delle predette Gestioni, di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti accreditati presso le stesse, al fine del conseguimento di un'unica pensione.

La pensione liquidata in regime di cumulo viene determinata dalle Gestioni previdenziali interessate "pro quota" secondo le regole previste da ciascun ordinamento, ed erogata dall'INPS.

### NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017

Sul punto, si evidenzia come l'art. 1 co. 195-198 della L. 232/2016 abbia:

- esteso la facoltà di cumulo ai periodi contributivi maturati presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti, finora escluse;
- eliminato la condizione di accesso al cumulo consistente nella mancata maturazione, da parte del richiedente, dei requisiti per l'autonomo diritto alla pensione;

- introdotto la possibilità di esercitare la facoltà di cumulo, oltre che, come previsto sinora, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia ovvero dei trattamenti per inabilità o ai superstiti, anche ai fini della pensione anticipata.

Per tutti i soggetti interessati dalla disposizione estensiva ex L. 232/2016, la facoltà di cumulo per conseguire la pensione di vecchiaia può essere esercitata dall'1.1.2017 e la pensione non può avere decorrenza anteriore all'1.2.2017.

## CUMULO E PENSIONE ANTICIPATA

Con la circ. 60/2017, l'INPS ricorda che la pensione anticipata in cumulo si può conseguire – ai sensi del co. 10 dell'art. 24 del DL 201/2011 – in presenza di un'anzianità contributiva di:

- 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
- 41 anni e 10 mesi per le donne.

Tuttavia, detti valori rimarranno tali fino al 2018, mentre per il biennio 2019-2020 occorrerà adeguare i requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita dettati dall'art. 12 del DL 78/2010.

Per conseguire il trattamento pensionistico anticipato è necessaria la cessazione dal rapporto di lavoro e lo stesso decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in cumulo e, comunque, non prima del 1.2.2017, in quanto l'esercizio della facoltà di cumulo per conseguire la pensione anticipata decorre dal 1° gennaio scorso.

## ISTRUZIONI PER COLORO CHE HANNO OPTATO PER LA RICONGIUNZIONE O LA TOTALIZZAZIONE

Nella circ. 60/2017, vengono altresì esaminate le ipotesi in cui gli iscritti abbiano già presentato le domande di totalizzazione ex DLgs. 42/2006 o ricongiunzione ex L. 29/79, che non hanno ancora perfezionato le procedure e vorrebbero invece accedere al cumulo gratuito, previo possesso dei requisiti richiesti dalla L. 228/2012.

In particolare, si chiarisce che coloro che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione anteriormente all'1.1.2017, e il cui procedimento amministrativo non si sia ancora concluso, possono accedere al trattamento pensionistico in cumulo previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione.

Invece, in caso di rinuncia alla domanda di ricongiunzione effettuata entro l'1.1.2018 è prevista la restituzione delle quote di onere di ricongiunzione versate.

Tale recupero potrà avvenire a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in 4 rate annuali, non maggiorate di interessi. Questa modalità di rimborso si applica nei casi di recesso dalla ricongiunzione richiesta sia dagli iscritti alle gestioni private che dagli iscritti alle gestioni pubbliche dell'INPS.

LAVORO

## CIGS PER LE AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA

Circ. Min. Lavoro 24.3.2017 n. 7

### DATORI DI LAVORO

Il Ministero del Lavoro è intervenuto con la circ. 24.3.2017 n. 7, evidenziando gli elementi distintivi del provvedimento *ex art. 3* del DL 244/2016 (c.d. “Milleproroghe”) laddove è stato disposto il finanziamento anche per il 2017 dell’intervento di cassa integrazione straordinaria a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, così come definita dall’art. 27 del DL 83/2012.

### AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA

Le aree in argomento sono state individuate – ai sensi dell’art. 27 del DL 83/2012 – in alcune Regioni (Abruzzo, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria) e riconosciute con appositi decreti del Ministero dello Sviluppo economico e soggette a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale, derivante:

- dalla crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto;
- da una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

### QUADRO NORMATIVO

Per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa, il legislatore ha prima previsto – con il decreto correttivo del c.d. “*Jobs Act*” (DLgs. 185/2016) – l’introduzione del nuovo co. 11-*bis* all’art. 44 del DLgs. 148/2015, che dispone la possibilità di autorizzare già per il 2016 un ulteriore intervento di CIGS per non più di 12 mesi e nel limite massimo di spesa di 216 milioni di euro.

In seguito, il recente decreto “Milleproroghe” (DL 244/2016) ha ulteriormente esteso al 2017 l’applicabilità della misura per un importo di 117 milioni di euro.

### DISPOSIZIONI PER IL 2017

Con la circ. n. 7/2017, il Ministero del Lavoro ricorda che l’intervento:

- è destinato a quelle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di CIGS, conclusi nel biennio 2016-2017, si trovino, nel corso di quest’anno, nell’impossibilità di ricorrere ulteriormente ad un trattamento di integrazione salariale straordinaria *ex DLgs. 148/2015*;
- può essere autorizzato sino al limite massimo di 12 mesi per l’anno 2017.

In relazione a tale limite temporale, si chiarisce che in presenza di un accordo sottoscritto nel corso del 2017, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel corso di quest’anno, è possibile concedere il trattamento della durata di 12

mesi, anche superando il limite temporale del 31.12.2017, fermo restando il limite di spesa complessivo e quello definito dalle risorse assegnate a ogni singola Regione con un apposito decreto interministeriale di ripartizione delle risorse.

LAVORO

## INTERVENTI A FAVORE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 2016

Circ. Min. Lavoro 27.3.2017 n. 8

### DATORI DI LAVORO

Con la circ. 27.3.2017 n. 8, sono stati forniti chiarimenti in merito alla convenzione stipulata lo scorso 23.1.2017 ai sensi del DL 17.10.2016 n. 189 tra i Ministeri del Lavoro e dell'Economia e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi dal 24.8.2016.

### MISURE DELL'INTERVENTO

L'art. 45 del DL 189/2016 prevede la concessione, per il 2016 e nel limite di 124,5 milioni di euro, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale a decorrere dalla data del terremoto, in favore dei lavoratori del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dei predetti eventi sismici.

Inoltre, è previsto il riconoscimento di un'indennità *una tantum* di 5.000,00 euro (nel limite massimo di 134,8 milioni di euro) a favore di co.co.co. e lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dei predetti eventi sismici.

### CHIARIMENTI MINISTERIALI

Con la circ. n. 8/2017, il Ministero del Lavoro precisa che in favore dei lavoratori subordinati impossibilitati, solo in parte, a prestare l'attività lavorativa a seguito dell'evento sismico, l'indennità erogata dovrà essere proporzionalmente commisurata in relazione alla percentuale di riduzione dell'attività lavorativa.

Invece, per quanto riguarda i lavoratori autonomi il *bonus una tantum* di 5.000,00 euro può essere concesso non solo al titolare di impresa individuale, ma altresì ai soci lavoratori di società di persone e ai soci di Srl, in quanto rientranti comunque nella categoria dei lavoratori autonomi, sempreché risulti l'iscrizione alla Gestione separata ovvero alle Gestioni commercianti o artigiani.

Vanno invece esclusi i soci lavoratori delle società di capitali, in quanto il titolare dell'impresa è la società.

Infine, va precisato che gli studi associati sono equiparati alle società di persone e, pertanto, ad ogni professionista spetterà l'indennità *una tantum* in questione.

LAVORO

## INCENTIVI ALL'ESODO E LAVORO A *PART TIME*

Messaggio INPS 29.3.2017 n. 1360

### DATORI DI LAVORO

Con il messaggio 29.3.2017 n. 1360, l'INPS è intervenuto in merito all'incentivo all'esodo previsto dall'art. 4 commi da 1 a 7-ter della L. 92/2012, con particolare riferimento all'accredito della contribuzione per i lavoratori in regime di *part time* nel periodo antecedente la cessazione del rapporto di lavoro.

### DISCIPLINA DELL'INCENTIVO

L'art. 4, commi da 1 a 7-ter della L. 92/2012, disciplina un programma finalizzato a incentivare, in caso di eccedenza di personale nelle aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti, l'uscita dal mercato del lavoro dei lavoratori più anziani, ormai prossimi alla pensione (prevista nei 48 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro), con un impegno economico unicamente a carico del datore di lavoro.

Tale programma di esodo, attuabile mediante la stipula di appositi accordi sindacali a livello aziendale, prevede l'impegno del datore di lavoro:

- a erogare ai lavoratori interessati una prestazione di importo pari al trattamento di pensione;
- a corrispondere all'INPS la relativa contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

### NOVITÀ PROCEDURALE INTRODotta DALL'INPS

Con il messaggio in esame, l'INPS comunica di aver predisposto un sistema di calcolo per valorizzare correttamente nel flusso UniEmens la contribuzione correlata nel caso i lavoratori abbiano prestato attività in regime di *part time* nel periodo antecedente la cessazione del rapporto di lavoro, tenendo conto delle modifiche apportate nel tempo alle modalità di determinazione della contribuzione.

Si ricorda, infatti, che in origine era stata presa a riferimento la disciplina dell'ASpl ex co. 6 dell'art. 2 della L. 92/2012, che individua come base di calcolo la retribuzione media mensile degli ultimi 2 anni, mentre con decorrenza 1.5.2015 è stata presa a riferimento quella degli ultimi 4 anni individuata dalla disciplina NASpl ex DLgs. 22/2015.

Sulla scorta di tale differenza, l'INPS ha quindi elaborato un algoritmo di calcolo per valorizzare correttamente la contribuzione correlata sulla base della media delle retribuzioni dei 2 anni o 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori che accedono alla prestazione di esodo e che abbiano prestato attività lavorativa in *part time*, anche per un breve periodo, nell'arco del biennio o quadriennio di riferimento.

FISCALE

## INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI CON LA SVIZZERA

Ris. Agenzia delle Entrate 28.3.2017 n. 38

### SOGGETTI IRPEF

Secondo l'Agenzia delle Entrate si qualificano come "lavoratori frontalieri in Svizzera", ai fini della specifica disciplina convenzionale, i soggetti che siano residenti in un Comune italiano il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l'attività di lavoro dipendente; non è però necessario che l'attività sia prestata in un Cantone "frontista" rispetto al Comune di residenza.

### DISCIPLINA DEI LAVORATORI FRONTALIERI

L'art. 1 dell'Accordo bilaterale del 3.10.74 tra l'Italia e la Svizzera prevede che *"i salari, gli stipendi e gli altri elementi che fanno parte della remunerazione che un lavoratore frontaliere riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta"*; pertanto, i frontalieri residenti in Italia che vanno a lavorare in Svizzera come dipendenti sono tassati solo in tale Stato.

### LAVORATORE RESIDENTE AL DI FUORI DELLA FASCIA DI 20 KM DAL CONFINE

Qualora il lavoratore sia residente in un Comune al di fuori della suddetta fascia di confine, non si potrà applicare la specifica disciplina dei frontalieri di cui all'Accordo del 1974, ma si dovrà fare riferimento alla disciplina generale dettata dall'art. 15 co. 1 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera, in base alla quale il lavoratore dipendente residente in Italia che svolge l'attività in Svizzera è soggetto alla tassazione concorrente di entrambi gli Stati.

In tal caso, ai fini della tassazione in Italia del reddito di lavoro dipendente prodotto in Svizzera, si applica:

- la franchigia prevista per i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera, pari a 7.500,00 euro a decorrere dall'1.1.2015 (artt. 1 co. 175 della L. 147/2013 e 1 co. 690 della L. 190/2014);
- il credito per le imposte pagate all'estero, riducendo l'imposta estera in misura corrispondente al reddito estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo in Italia, cioè al netto della suddetta franchigia (art. 165 co. 10 del TUIR).

FISCALE

## SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI CON GLI STATI UNITI D'AMERICA

Prov. Agenzia delle Entrate 23.3.2017

INTERMEDIARI  
FINANZIARI

Il provv. Agenzia delle Entrate 23.3.2017 ha fissato al 31.5.2017 il termine per l'inoltro all'Agenzia stessa dei dati dei conti intrattenuti presso le banche e gli altri intermediari finanziari italiani nel corso del 2016 da soggetti residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi.

Una volta ricevuti i dati, l'Agenzia delle Entrate li trasmetterà all'Amministrazione finanziaria statunitense.